SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE)
DEL 12 MAGGIO 1971[1]

Joseph Nagels
contro Commissione delle Comunità europee

Causa 52-70

Massime

Dipendenti — Assunzione — Periodo di prova — Compiti non corrispondenti alle mansioni descritte nell'avviso di posto vacante, ma riguardanti la materia da questo contemplata — Validità del periodo di prova
(Statuto del personale, art. 34)

Il fatto che, nell'organizzazione concreta dell'attività di un dipendente in prova, vengano affidati a quest'ultimo lavori che non costituiscono la continuazione diretta e naturale delle funzioni descritte nell'avviso di posto vacante non può rendere invalido il periodo di prova, qualora detti lavori riguardino la materia contemplata nell'avviso di posto vacante.

Nella causa 52-70

JOSEPH NAGELS, già dipendente in prova della Commissione delle Comunità europee, con l'avv. H. Rolin, del foro di Bruxelles, indi con gli avv. M. Slusny e B. Fabry, entrambi del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. E. Arendt, 34 B/4, rue Philippe II,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. P. Lamoureux, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il suo consigliere giuridico sig. E. Reuter, 4, boulevard Royal,

convenuta,

causa avente ad oggetto l'annullamento del licenziamento del ricorrente, disposto l'11 febbraio 1970,

1 — Lingua processuale: francese.

LA CORTE, (Seconda Sezione),

composta dai signori: A. Trabucchi (relatore), presidente di Sezione, P. Pescatore e H. Kutscher, giudici;

avvocato generale: A. Dutheillet de Lamothe,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e il procedimento

I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono riassumere come segue:

Il ricorrente il quale, nell'Amministrazione belga, aveva le mansioni d'ispettore dell'Office national des Débouchés agricoles et horticoles, il 1° marzo 1969 veniva assunto in prova dalla Comunità e inquadrato al grado B 1, in qualità di assistente principale presso la Direzione generale Agricoltura. L'assunzione aveva luogo a norma dell'art. 29, n. 2, dello statuto, essendo rimasto senza esito un concorso bandito a norma dell'art. 29, n. 1. L'avviso di posto vacante descriveva le mansioni del posto in questione nel seguente modo:

«Effettuare, in base a direttive generali, dei lavori di ufficio particolarmente difficili e complessi riguardanti (il testo olandese reca, anziché «riguardanti», «met name»):

— il controllo delle specie e varietà di piante agricole e orticole,
— l'organizzazione dei campi di confronto di dette piante,
— procedere all'ispezione di detti campi».

Il primo rapporto sul periodo di prova, in data 30 luglio 1969, parlava di gravi manchevolezze del ricorrente e proponeva la proroga del periodo stesso per un massimo di tre mesi, soprattutto in considerazione del fatto che «l'autorità che ha il potere di nomina non potrebbe probabilmente disporre in tempo il licenziamento, prima cioè della fine dei sei mesi».

Un secondo rapporto sul periodo di prova, in data 1° novembre 1969, proponeva di licenziare il ricorrente a causa delle manchevolezze già rilevate nel primo rapporto. Dato che il ricorrente era stato assente per malattia durante due mesi, la Commissione decideva di prorogare di altrettanto il periodo di prova. Un terzo rapporto, in data 19 gennaio 1970, confermava l'opinione espressa in precedenza.

Il 16 febbraio 1970 la Commissione comunicava al ricorrente il licenziamento. Un reclamo, proposto dal ricorrente il 28 aprile 1970, veniva respinto dalla Commissione con lettera 27 luglio.

Con atto depositato in cancelleria il 24 agosto 1970, il sig. Nagels ha impugnato il provvedimento di licenziamento.

La fase scritta si è svolta ritualmente.

Su relazione del giudice relatore, sentito

l'avvocato generale, la Corte (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 4 marzo 1971.
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 1° aprile 1971.

II — Conclusioni delle parti

Il *ricorrente* conclude che la Corte voglia:
1. Annullare il provvedimento di licenziamento e, in quanto occorra, il provvedimento che ha respinto il reclamo contro il licenziamento stesso.
2. In subordine, condannare la Commissione a versare al ricorrente duecentomila franchi di risarcimento danni.
3. In entrambi i casi, porre le spese a carico della Commissione.

La *convenuta* conclude che la Corte voglia:
— Respingere il ricorso in ogni sua parte.
— Porre le spese a carico del ricorrente.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti delle parti si possono così riassumere:

1. *Censure di violazione dello statuto del personale*

a) Il *ricorrente* fa carico alla Commissione di aver violato l'art. 34 dello statuto, impedendogli di dimostrare, durante il periodo di prova, di essere in possesso delle attitudini richieste. Come si desume dal testo olandese dell'avviso di posto vacante, l'attività pratica nei campi era intimamente connessa a quella d'ufficio, la quale doveva essere considerata come accessoria rispetto alla prima e doveva consistere unicamente in relazioni sulle ispezioni e sulle esperienze concrete, restandone esclusi i rendiconti di discussioni avvenute in occasione di riunioni di gruppo. Del resto, era impossibile che la convenuta avesse dei dubbi circa la sua mancanza di esperienza in fatto di riassunti e di belle lettere. Le manchevolezze rilevate nel terzo rapporto in determinati lavori effettuati dal ricorrente vanno attribuite, vuoi all'insufficiente conoscenza della lingua francese nella quale (ed è un abuso) egli era obbligato a stendere determinate relazioni, vuoi alla mancanza di preparazione giuridica, che non era affatto richiesta per il posto da lui occupato.
La *convenuta* ribatte che l'avviso di posto vacante indicava chiaramente che il lavoro d'ufficio era la parte essenziale delle mansioni e che, per i compiti di carattere tecnico e concreto, detto lavoro costituiva necessariamente il coronamento dei compiti stessi. Il fatto che la parola «riguardanti» sia reso dalle parole «met name» nella versione olandese non può attribuire carattere accessorio a detto lavoro d'ufficio. Il Nagels era del resto perfettamente al corrente della natura delle mansioni in seguito ai contatti da lui avuti coi dipendenti della divisione competente, già prima di presentare la candidatura.
Le indicazioni fornite dal ricorrente nell'atto di candidatura, per quanto riguarda sia la sua anteriore attività, sia la sua conoscenza del francese, autorizzavano la convenuta a ritenere ch'egli possedesse i requisiti d'esperienza e culturali occorrenti per il lavoro d'ufficio in questione, lavoro corrispondente alle normali mansioni di un dipendente di grado B 1 e compreso nella formula generale «lavori d'ufficio particolarmente difficili e complessi».
Il *ricorrente* replica che questa è la formula stereotipata per i posti B 1 e che, quando la stesura di documenti è prevista come parte essenziale di determinate mansioni, l'avviso di posto vacante ne parla espressamente, il che nella fattispecie non è avvenuto.
Il suo superiore immediato non ha avuto la pazienza necessaria per consentirgli di abituarsi alle sue nuove mansioni e, avendo l'intenzione di assumere un altro al suo posto, avrebbe favorito il suo licenziamento. Non è affatto vero ch'egli

fosse stato informato, ancor prima di presentare la candidatura, della natura delle mansioni. La stesura di documenti di cui si parla nel curriculum del ricorrente riguarda unicamente la sua attività di sperimentatore.
Il fatto di aver indicato come «buona» la capacità di scrivere in francese non esclude che il ricorrente abbia delle difficoltà ad esprimersi in questa lingua, che non è la sua, il che gli rende ancor più difficile l'espletamento di compiti diversi da quelli ai quali era abituato.
La *convenuta* oppone che, dato che la qualifica di assistente principale è la più elevata della categoria B, non si può mettere in dubbio che il ricorrente dovesse realmente effettuare dei lavori d'ufficio particolarmente difficili e complessi e che la relativa frase contenuta nell'avviso di posto vacante avesse un significato preciso. La stesura di verbali è necessariamente compresa in tale espressione. I compiti strettamente tecnici ai quali il ricorrente vorrebbe ridurre le sue mansioni costituiscono inevitabilmente solo una parte dell'attività inerente ad un posto del genere. Le operazioni relative ai campioni occupano infatti solo il periodo dal 15 ottobre al 15 novembre e la stessa ispezione dei campi è un'attività che richiede soltanto una parte del tempo disponibile. Il ricorrente era stato del resto informato, prima dell'assunzione, che avrebbe dovuto recarsi in trasferta tutt'al più per un mese e mezzo all'anno.
Le riunioni di cui il ricorrente ha dovuto stendere il rendiconto riguardavano dei problemi all'altezza della sua preparazione ed esperienza tecnica.
Per quanto riguarda lo scrivere in francese, nel curriculum depositato il 13 dicembre 1966 il ricorrente aveva dichiarato di essere bilingue fiammingo/francese e del resto, quando ha steso in fiammingo dei verbali successivamente tradotti in francese, il risultato non è stato migliore. Le dificienze addebitate al ricorrente sono tuttavia delle deficienze sostanziali, cioè l'incapacità di cogliere gli aspetti fondamentali, di prendere posizione a loro riguardo, di esprimersi per iscritto, di esaminare e riassumere i risultati di una discussione di esperti o di un'ispezione.
Tutti i lavori affidati al ricorrente richiedevano una tecnica di cui doveva essere in pieno possesso, data la sua preparazione e la sua esperienza professionale.
Il fatto che il periodo di prova del ricorrente sia stato ripetutamente prorogato dimostra la grande pazienza spiegata nei suoi confronti. Quanto al dipendente che, secondo le insinuazioni del ricorrente, si sarebbe voluto mettere al suo posto, la convenuta rileva che era stato iscritto nell'elenco degli idonei per un posto della carriera A7/A6 nell'ottobre 1969, epoca nella quale, secondo il ricorrente, l'Amministrazione avrebbe voluto disfarsi di lui. Non avendo del resto il ricorrente dedotto il mezzo di sviamento di potere, questa censura è inammissibile.
b) Il *ricorrente* si duole inoltre che il provvedimento impugnato non sia stato preceduto dal parere del Comitato dei rapporti di cui all'art. 9, n. 5 a) dello statuto del personale. Il provvedimento è inoltre tardivo in quanto è stato preceduto da un rapporto sul periodo di prova anch'esso tardivo, e ciò in ispregio all'art. 34 dello statuto.
La *convenuta* ribatte che, secondo l'art. 9 dello statuto, l'istituzione del Comitato dei rapporti è facoltativa e che non si può quindi far carico alla Commissione di non averlo istituito. Quanto al rapporto sul periodo di prova, esso è stato compilato la prima volta il 30 luglio 1969 e quindi l'art. 34 è stato osservato. I due rapporti successivi sono stati stesi alla fine delle due proroghe. Quanto alla data del licenziamento, l'art. 34 non fissa un termine e, d'altra parte, la data non è lesiva per il ricorrente.

2. La domanda di risarcimento

Il *ricorrente* sostiene che la discordanza fra i compiti indicati nell'avviso di posto vacante, soprattutto se si ha riguardo al testo olandese, che fa fede, e quelli impostigli durante il periodo di prova costituisce un illecito che l'ha danneggiato. Dopo esser stato invitato a lasciare il servizio presso l'Amministrazione belga,

egli sarebbe stato infatti oggetto di un provvedimento di licenziamento umiliante, atto ad influire in modo sfavorevole sull'ulteriore corso della sua carriera presso detta Amministrazione. Il ricorrente valuta il danno materiale e morale in 200 000 franchi belgi.

La *convenuta* ribatte che, come risulta dalle sue osservazioni a proposito del primo mezzo, l'avviso di posto vacante era correttamente concepito, il ricorrente era stato messo al corrente dei compiti che gli sarebbero stati affidati ed aveva fatto credere di possedere affettivamente tutti i requisiti richiesti.

In diritto

1 Con atto depositato il 24 agosto 1970, il ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento di licenziamento comunicatogli dalla Commissione il 16 febbraio 1970.

I — Le censure relative alla validità del periodo di prova

2/3 Il ricorrente fa carico alla Commissione di non avergli permesso di dimostrare, durante il periodo di prova, di possedere le attitudini richieste per il posto al quale era stato nominato, come prescritto dall'art. 34 dello statuto del personale. Durante detto periodo, gli sarebbero infatti stati affidati essenzialmente dei lavori d'ufficio, mentre l'avviso di posto vacante avrebbe posto l'accento sugli aspetti tecnici e pratici delle mansioni relative al posto di cui trattasi.

4 L'avviso di posto vacante/bando di concorso era del seguente tenore:

«*Natura delle mansioni:* Assistente principale

Effettuare, in base a direttive generali, dei lavori di ufficio particolarmente difficili e complessi *riguardanti* (versione olandese: «met name»):

— il controllo delle specie e varietà di piante agricole e orticole,

— l'organizzazione dei campi di confronto di dette piante,

— procedere all'ispezione di detti campi.

Requisiti occorrenti:

— studi secondari sanzionati da un diploma o esperienza professionale di livello equivalente,

— nozioni di biologia vegetale,

— conoscenza approfondita dei metodi di controllo e di prelievo dei campioni di sementi e di piantine,

— esperienza nel campo delle sementi e delle piantine».

5 Benché il modo in cui detto avviso/bando descriveva le mansioni inerenti al posto del ricorrente (soprattutto nella versione olandese, madrelingua di questo) e particolarmente i requisiti occorrenti potessero far pensare che i lavori d'ufficio erano in stretto rapporto con le attività pratiche relative ad esperienze concrete, è difficile ritenere che il ricorrente, il quale prima di presentare la candidatura aveva avuto numerosi contatti con gli uffici competenti, non abbia potuto farsi un'idea sufficientemente precisa delle sue nuove mansioni.

6/7 Il primo rapporto sul periodo di prova, in data 30 luglio 1969, dichiarava che il Nagels «conosce bene la materia», rilevava delle manchevolezze soprattutto per quanto riguarda la capacità di stendere nel modo dovuto delle relazioni sulle riunioni di lavoro e sulle visite in loco alle quali doveva partecipare, nonché di distinguere l'essenziale dall'accessorio. Nelle osservazioni relative a detto rapporto, il ricorrente poneva in rilievo la natura tecnica della sua preparazione e, pur ritenendo ingiusto il giudizio negativo circa il possesso dei requisiti occorrenti in generale per un posto B 1, ammetteva la fondatezza delle critiche relative alla stesura ed all'interpretazione di documenti.

8/9 Il rapporto sul periodo di prova in data 1° novembre 1969 confermava quello precedente. La nota allegata al rapporto sul periodo di prova in data 19 gennaio 1970 specificava i vari compiti affidati al ricorrente dall'inizio del dicembre 1969, esprimendo un giudizio negativo sui risultati dell'attività del Nagels.

10 Nelle osservazioni in data 27 gennaio 1970 il Nagels — pur dolendosi del fatto che la sua attività effettiva si svolgeva in un campo più giuridico che

tecnico ed esulava per i tre quarti dalla descrizione «campi di confronto», e pur dichiarando di respingere per intero le conclusioni del rapporto ultimo menzionato — ammetteva di aver bisogno ancora di un certo tempo onde abituarsi ai numerosi aspetti non strettamente tecnici e pratici della sua attività dei quali non aveva esperienza e, in secondo luogo, «raggiungere il livello europeo» nell'espletamento del lavoro amministrativo più direttamente connesso alle esperienze pratiche nei campi.

11/14 Dal fascicolo si desume che la Commissione ha affidato al ricorrente, fra l'altro, dei compiti tecnici corrispondenti alla sua preparazione ed alla sua esperienza professionale specifica, benché in misura inferiore a quella che il ricorrente avrebbe potuto aspettarsi. Il giudizio dei rapporti sul periodo di prova circa le capacità tecniche del ricorrente nel suo campo specifico è favorevole. È quindi evidente che la Commissione ha permesso al ricorrente di dare prova delle sue capacità tecniche. Il fatto che, nell'organizzazione concreta dell'attività relativa al posto di cui trattasi, siano stati affidati al ricorrente dei lavori di ufficio — quali la redazione di verbali di riunioni — che non costituivano la continuazione diretta e naturale dell'attività nei campi non può rendere invalido il periodo di prova, dato che detti lavori riguardavano la materia contemplata nell'avviso di posto vacante.

15/16 Il ricorrente, del resto, malgrado la riconosciuta competenza nel campo tecnico in cui era specializzato, ha dato prova di manchevolezze pure nell'espletamento dei lavori d'ufficio più direttamente connessi all'attività pratica nei campi. Col prorogare due volte il periodo di prova, la convenuta ha dimostrato della comprensione nei riguardi del Nagels, dandogli il tempo di abituarsi all'attività in ufficio, per la quale il ricorrente ha ammesso di non essere adeguatamente preparato.

17/18 Nel corso di detto periodo, sono stati affidati al ricorrente diversi compiti, il che gli ha permesso di mostrare le proprie possibilità di adattamento alle nuove mansioni. Il fatto che il tempo di cui disponeva non gli sia stato sufficiente — come lo stesso ricorrente ammette — per raggiungere un livello adeguato al suo posto, non può rendere invalido il periodo di prova.

19 Stando così le cose, le censure sono infondate.

II — Le censure relative al modo in cui è stato adottato il provvedimento di licenziamento

20 Il ricorrente si duole inoltre che il provvedimento impugnato non sia stato preceduto dal parere del Comitato dei rapporti e sia stato adottato con ritardo.

21/23 Dato che l'istituzione del Comitato dei rapporti di cui all'art. 9 dello statuto non è obbligatoria, non si può far carico alla Commissione di non essersi ancora valsa della facoltà d'istituirlo. L'art. 34, il quale contempla l'ipotesi del licenziamento del dipendente alla fine del periodo di prova, non fissa alcun termine per il licenziamento stesso. L'ultima proroga del periodo di prova concessa al ricorrente scadeva il 31 gennaio 1970; la Commissione, adottando il provvedimento di licenziamento l'11 febbraio 1970 e comunicandolo all'interessato il 16 febbraio seguente, ha agito con la dovuta tempestività.

24 Le censure sono quindi infondate.

III — La domanda di risarcimento

25/26 Il ricorrente sostiene che la Commissione, imponendogli dei compiti in gran parte diversi da quelli previsti nell'avviso di posto vacante, ha commesso un illecito che l'ha danneggiato. Il licenziamento disposto nei suoi confronti sarebbe infatti umiliante per lui e potrebbe influire in modo sfavorevole sulla sua ulteriore carriera presso l'Amministrazione nazionale.

27/28 Da quanto precede emerge che non si può escludere che l'assunzione del Nagels sia dovuta ad un malinteso, da parte sua circa la natura e il livello delle mansioni relative al posto e, da parte della Commissione, circa la natura delle cognizioni e dell'esperienza professionale del ricorrente. Cionondimeno, tenuto conto sia della conoscenza della lingua francese da parte del ricorrente, sia dei contatti ch'egli aveva avuto con gli uffici di cui fa parte il posto in questione, l'eventuale ambiguità della versione olandese dell'avviso di posto vacante non sarebbe sufficiente a far ritenere che il

comportamento della Commissione sia stato tale da indurre in errore una persona prudente circa la natura delle mansioni relative al posto stesso.

29/30 D'altro canto, talune espressioni contenute nel curriculum vitae del ricorrente in data 24 febbraio 1968, quali «controllo dell'applicazione della legislazione e della normalizzazione CEE relativa all'entrata e all'uscita dei prodotti agricoli e orticoli, preparazione di documenti per le riunioni, elaborazione di documenti di lavoro», erano atte ad indurre in errore la Commissione circa l'esperienza del Nagels nell'espletamento di lavori generali d'ufficio. Ciò posto e tenuto pure conto di quanto detto sopra a proposito del primo mezzo, va esclusa la responsabilità della Comunità nei confronti del ricorrente.

Le spese

31/33 Il ricorrente è rimasto soccombente e, a norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, va condannato alle spese. Tuttavia, a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

34/36 Inoltre, a norma dell'art. 69, § 3, per motivi eccezionali la Corte può compensare le spese, in tutto o in parte. Come si è detto sopra, l'assunzione del Nagels (e quindi la presente causa) è dovuta ad un malinteso. Appare quindi equo porre a carico della convenuta la metà delle spese sostenute dal ricorrente.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le difese orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visti i trattati istitutivi delle Comunità europee,
visti i protocolli sullo statuto della Corte di giustizia,
visto lo statuto del personale delle Comunità europee, in ispecie gli artt. 9, 34 e 91,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE (Seconda Sezione),

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è respinto.

2° Il ricorrente sopporterà la metà delle spese da lui incontrate, mentre l'altra metà è posta a carico della convenuta.

Trabucchi Pescatore Kutscher

Così pronunziato a Lussemburgo all'udienza pubblica del 12 maggio 1971.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente della Seconda Sezione
A. Trabucchi

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ALAIN DUTHEILLET DE LAMOTHE DEL 1° APRILE 1971[1]

Signor Presidente,
Signori Giudici,

Il Nagels è un cittadino belga che, fino al 1969, è stato occupato come ispettore dell'Office National belge des Debouchés Agricoles et Horticoles.
Rispondendo ad un'offerta che esaminerò in seguito, egli presentava la sua candidatura ad un posto di assistente principale di grado B 1 presso la Direzione generale Agricoltura della Commissione.
Veniva assunto il 1° marzo 1969 ed iniziava il periodo di prova di 6 mesi prescritto dall'art. 34 dello statuto.
Il primo rapporto di servizio del 30 luglio 1969, sottolineava gravi insufficienze del nuovo assunto, ragion per cui si proponeva una proroga di tre mesi del periodo di prova, come prevede lo statuto. In questo periodo il Nagels dovette rimanere assente 2 mesi per malattia.
L'amministrazione assunse allora un atteggiamento molto liberale e molto comprensivo, pur se non del tutto ortodosso: nonostante la richiesta di licenziamento formulata in una seconda relazione, fu concessa al Nagels una seconda proroga di 2 mesi, corrispondente alla durata della sua infermità.
Il 19 gennaio 1970 un terzo rapporto confermava i giudizi espressi nei precedenti, cioè era accertato che il Nagels non era adatto ad occupare quel posto.

1 — Traduzione dal francese.